



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 12/2026

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITS n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

SPORTELLI Elena Anna, assistita dall' dell'Avv. Ivan Santopietro, presentato il 28/30 aprile 2026
contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Presidente della UITS**, perché *"candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITS che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITS in prima persona. Inoltre, la candidatura si palesa violazione dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010"*.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Il ricorso, corredato di domanda cautelare, è stato presentato in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITS)] del Regolamento *«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.

2. Il ricorso precisa anzitutto che la ricorrente, commercialista, ha svolto in epoca risalente l'incarico di componente effettivo del *Collegio dei Revisori dei Conti* dell'UITA, incarico di natura strettamente istituzionale e di controllo, privo di funzione gestoria o decisionale nell'ambito dell'Ente e conferito dal Ministero della Difesa.



In ragione della delicatezza del quadro normativo e della peculiare natura dell'UITA (ente pubblico e, al contempo, Federazione sportiva nazionale) la ricorrente si è attivata preventivamente per verificare la sussistenza di cause ostative alla partecipazione a procedure di vertice nell'Ente.

In tale prospettiva, il 16 dicembre 2024 ha sottoposto specifico quesito alla *Ragioneria Generale dello Stato*, chiedendo chiarimenti sull'applicabilità delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2010.

La risposta della *Ragioneria Generale*, senza entrare nel merito, ha chiarito che la verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle eventuali cause ostative è rimessa, in via ordinaria, all'amministrazione precedente [*la competenza in merito alla verifica ed all'accertamento dei requisiti e dell'assenza di eventuali cause di incompatibilità è di competenza dell'amministrazione che procede alla nomina*].

In parallelo, anche l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* (pur dichiarando l'inammissibilità soggettiva dell'istanza di parere) ha fornito un chiarimento, ricordando -circa il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39- che la disciplina delle cause di **inconfiribilità e di incompatibilità** non si applica al *revisore dei conti* negli enti locali ex art. 234 d.lgs. 267 del 2000 e negli enti del sistema camerale, in quanto tali incarichi non sono riconducibili alla funzione dirigenziale o gestoria. Dal che il ricorso trae la deduzione che all'incarico di *revisore dei conti* non si applicano le disposizioni tipiche in materia di *inconfiribilità* degli incarichi di vertice.

Per il ricorso, tali elementi hanno consolidato nella ricorrente un affidamento sulla piena compatibilità della sua posizione rispetto alla partecipazione alla competizione elettorale nell'UITA. A causa della scarsa (se non inesistente) motivazione dell'esclusione, la Dott.ssa Sportelli ha chiesto copia del verbale della riunione del 22 aprile 2026 della Commissione Verifica Poteri; nessuna risposta le è pervenuta, nonostante la ristrettezza dei tempi per promuovere ricorso.

3. Il ricorso lamenta poi i seguenti vizi:

1. Illegittimità delle Norme di svolgimento dell'Assemblea elettiva – violazione dello Statuto UITA (art. 16)

Per il ricorso, le norme di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, adottate dal Commissario straordinario della UITA, sono illegittime per violazione dello Statuto UITA, con particolare riferimento all'art. 16, comma 1, (*candidabilità*) e all'art. 16, comma 4, dello Statuto (*ineleggibilità*). In particolare, lo è l'art. 7 comma 2, per il quale «*per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITA (Art. 16), deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITA debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità*». A sua volta, il modulo per presentare la candidatura introduce illegittimamente ulteriori requisiti di *candidabilità* non compresi nello Statuto.

2. Difetto di motivazione, genericità della contestazione e impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'UITA.

Il ricorso rileva che l'esclusione ha affermato che la candidatura non è conforme all'art. 6 del *Codice di Comportamento* UITA, avendo la candidata avuto negli ultimi tre anni rapporti retribuiti con l'Ente, e ha aggiunto un generico richiamo all'art. 17 (*Indipendenza*), comma 5, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il che non lascia comprendere il percorso logico-giuridico dell'Amministrazione federale, non chiarendo se l'*esclusione* sia stata disposta per una causa di *ineleggibilità*, di *incompatibilità*, di *inconfiribilità* o per un presunto *conflitto di interessi*.



Non si spiega se il rapporto dall'UITs coincida con il precedente incarico di *revisore dei conti*, né per quale ragione tale incarico -istituzionale, di controllo, non gestorio e cessato- andrebbe equiparato a un *rapporto privatistico o professionale* retribuito per impedire la candidatura alla *Presidenza*.

In tema di *elettorato passivo*, la motivazione non può essere allusiva, sintetica o meramente assertiva; deve indicare con precisione il fatto contestato, la norma applicata, il nesso tra il fatto e la norma, nonché la ragione per cui quella determinata situazione produce l'effetto massimo e più grave: l'esclusione dalla competizione.

L'UITs non ha spiegato perché un precedente incarico di *revisore dei conti*, estraneo alla *gestione* dell'Ente, va considerato ostativo alla candidatura. Né ha spiegato perché tale situazione non possa, al più, essere valutata in sede di *Comportamento*, formulata in termini generali e riferita a situazioni di conflitto di interessi, e possa essere trasformata in una causa di *ineleggibilità*.

Ciò determina una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché nessun candidato può essere onerato di confutare ipotesi non esplicitate, interpretazioni non dichiarate e presupposti non indicati.

Il Tribunale Federale non può supplire alla motivazione mancante dell'UITs, né può procedere a una integrazione postuma delle ragioni dell'esclusione. Il giudizio deve avere ad oggetto l'atto come adottato e comunicato, non una *motivazione* successivamente ricostruita in sede contenziosa.

L'UITs non può *escludere* con una motivazione apparente e poi completare *in giudizio* ciò che avrebbe dovuto indicare nel provvedimento.

Ove il Tribunale Federale accerti che l'esclusione non indica in modo chiaro e puntuale la causa ostativa applicata, il provvedimento va annullato, con riammissione della candidatura della dott.ssa Sportelli nell'elenco dei candidati alla carica di Presidente UITs.

3. Incompetenza ed eccesso di potere della Commissione Verifica Poteri. Indebita trasformazione di una verifica formale in valutazione sostanziale, estensiva e creativa di una causa di esclusione.

L'esclusione è illegittima per incompetenza e eccesso di potere: la Commissione Verifica Poteri ha travalicato i limiti della funzione: doveva svolgere una verifica funzionale alla regolare formazione degli elenchi dei candidati; con controllo della tempestività della candidatura, della completezza della documentazione, della sussistenza dei requisiti dichiarati e dell'eventuale presenza di cause ostative certe, tipizzate e immediatamente rilevabili. Non invece trasformare la verifica in un giudizio sostanziale e discrezionale di *incompatibilità*, fondato su una lettura estensiva di disposizioni non chiaramente applicabili alla fattispecie.

Infatti, la Commissione non ha rilevato un *vizio formale* della candidatura; non ha contestato la tardività del deposito, la mancanza della sottoscrizione, l'assenza del documento di identità, l'omessa dichiarazione di un requisito essenziale o l'esistenza di una causa di *ineleggibilità* espressamente prevista in modo chiaro e automatico. Ha invece qualificato un precedente incarico istituzionale di componente del *Collegio dei Revisori dei Conti*, cessato e conferito per nomina ministeriale, come "*rapporto retribuito con la UITs*", ostativo alla candidatura, traendone una causa di *esclusione*. Questo passaggio non è ricognitivo, ma interpretativo e creativo.

La Commissione ha attribuito all'art. 6 del *Codice di comportamento* UITs una portata che non ha. La disposizione riguarda gli *obblighi informativi* e di *astensione* del dipendente in caso di rapporti di collaborazione o conflitti di interesse. Ma non prevede una causa generale di *ineleggibilità* alla carica di Presidente per chi abbia in passato ricoperto un incarico istituzionale di controllo presso l'Ente.

Una *norma di comportamento* interno, destinata a regolare l'agire del dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, è stata utilizzata come *norma elettorale* espulsiva.



La Commissione ha oltrepassato il perimetro della propria funzione non si è limitata a verificare una *causa ostativa* certa; ha costruito una *causa ostativa nuova*, per interpretazione estensiva da una disposizione che non disciplina l'elettorato passivo. L'operazione è incompatibile con i principi sui procedimenti elettorali, anche nell'ordinamento sportivo. Le cause di esclusione devono essere chiare, tassative e di stretta interpretazione. Non possono essere introdotte attraverso assimilazioni, presunzioni o letture ampliative di norme pensate per finalità diverse.

Ciò vale a maggior ragione quando l'effetto è la compressione del diritto di partecipare alla competizione elettorale. Ma l'organo di verifica non può sostituirsi al legislatore federale, né può trasformare un dubbio interpretativo in una sanzione espulsiva.

Anche per l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010, la Commissione ha compiuto una valutazione eccedente. La norma presuppone l'esistenza di un *revisore legale* o responsabile chiave della *revisione* incaricato dall'ente revisionato. La posizione della dott.ssa Sportelli era, invece, di componente del *Collegio dei Revisori dei Conti UITS* per effetto di nomina ministeriale, non incaricata dall'UITs quale revisore legale professionale.

La Commissione, in caso di dubbio, avrebbe dovuto rimettere la questione all'organo competente, attivare un'interlocuzione istruttoria, o comunque adottare una soluzione conservativa coerente con il *favor participationis*, quale l'ammissione con riserva.

L'esclusione immediata rivela eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento della funzione di verifica, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità. Il travisamento consiste nel considerare un incarico istituzionale di controllo come un rapporto professionale retribuito ostativo. Il difetto d'istruttoria è nell'assenza di approfondimenti su fonte della nomina, natura dell'incarico, cessazione della funzione, effettiva esistenza di un conflitto attuale. Lo sviamento emerge dal fatto che anziché verificare requisiti elettorali, si è introdotto un giudizio di opportunità sulla candidatura. L'illogicità è nell'aver applicato a una candidata *non dipendente* una norma riferita ai dipendenti, e a un *revisore dei conti* nominato dal Ministero una norma riferita al *revisore legale* incaricato dall'ente. La sproporzione infine consiste nell'aver adottato la misura più grave, ossia l'estromissione dalla competizione elettorale. La Commissione Verifica Poteri ha trasformato un precedente incarico noto, istituzionale, cessato e non gestorio in una causa automatica di *ineleggibilità* non prevista. Ha creato una nuova ipotesi di esclusione dalla candidatura alla *Presidenza UITS*.

4. Infondatezza nel merito dell'esclusione – erronea applicazione dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010 e dell'art. 6 del Codice di comportamento UITS.

La motivazione dell'esclusione è fondata su una duplice assimilazione non dimostrata:

1. assimilare la dott.ssa Sportelli, già **revisore dei conti UITS nominato dal Ministero della Difesa**, al "*revisore legale*" dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010;
2. assimilare la stessa a un **dipendente UITS** soggetto all'art. 6 del Codice di comportamento.

Entrambe le assimilazioni sono infondate ed illegittime.

4.1. Il dato di partenza: Sportelli non è stata incaricata dall'UITs, ma nominata dal Ministero della Difesa

Dai decreti prodotti emerge che la composizione del *Collegio dei Revisori dei Conti UITS* è stata definita con decreto del Ministro della Difesa. Nel decreto del 19 gennaio 2022, la ricorrente risulta componente effettivo del *Collegio dei Revisori dei Conti* per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Il successivo decreto del 27 gennaio 2022 conferma la composizione del *Collegio* e indica nuovamente la ricorrente quale componente effettivo.



Non si è dinanzi a un *incarico professionale* conferito dall'UITA a un *revisore legale* scelto sul mercato, ma a una nomina pubblicistica, dell'Autorità ministeriale vigilante, nell'ambito dell'assetto istituzionale dell'Ente.

È dunque erroneo trattare la ricorrente come se avesse ricevuto dall'UITA un incarico di *revisione legale* privatistico/professionale, quando ha svolto una funzione di *controllo istituzionale* in un organo previsto dall'ordinamento dell'Ente.

4.2. L'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010 non è applicabile.

La norma richiamata dalla Commissione Verifica Poteri prevede che il ***revisore legale*** o il **responsabile chiave della revisione** che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non possa rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dello stesso ente con funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio.

La disposizione ha una *ratio* chiara: evitare che chi ha svolto una *revisione legale* su incarico dell'ente revisionato passi immediatamente a ricoprire cariche o funzioni dirigenziali nello stesso ente, con rischio di compromissione dell'indipendenza della revisione.

Ma questa *ratio* non coincide con il caso della ricorrente. Mancano tre presupposti applicativi.

1. la ricorrente mai ha svolto l'attività di ***revisore legale*** incaricato dall'UITA, ma quella di ***revisore dei conti*** nominato dal Ministero della Difesa.

2. l'UITA non è "*l'ente che ha conferito l'incarico di revisione*". La fonte dell'incarico è ministeriale, come risulta dai decreti prodotti.

3. il *Collegio dei Revisori dei Conti* non svolge funzione gestoria. È un organo di *controllo*. Non amministra l'Ente, non assume decisioni politico-sportive, non dirige uffici, non gestisce procedure, non forma l'indirizzo federale.

La Commissione Verifica Poteri **ha applicato una norma pensata per la *revisione legale professionale* a una fattispecie diversa, pubblicistica e istituzionale.**

In definitiva: l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010 presuppone un incarico di *revisione legale* conferito dall'ente revisionato; nel caso di specie, invece, la dott.ssa Sportelli è stata componente del *Collegio dei Revisori dei Conti* UITA per effetto di nomina ministeriale, sicché difetta il presupposto stesso dell'applicazione della norma.

4.3. Il compenso non trasforma la nomina ministeriale in rapporto retribuito incompatibile.

La delibera UITA del 17 luglio 2013 stabilisce il *compenso mensile lordo* dei componenti del *Collegio dei Revisori dei Conti* e il gettone di presenza giornaliero.

Ma il compenso non muta la natura dell'incarico.

Un conto è un rapporto professionale o collaborativo conferito discrezionalmente dall'Ente; altro conto è l'emolumento previsto per un componente di un organo di controllo, nominato secondo regole pubblicistiche.

Il compenso è accessorio alla funzione. Non è la causa del rapporto. Non rende il revisore un collaboratore dell'UITA, né un dipendente, né un prestatore d'opera scelto dall'Ente.

Questa è una distinzione centrale: **la *retribuzione* di una funzione pubblicistica non equivale a rapporto professionale incompatibile.**

Diversamente, ogni componente di organi federali o di controllo che percepisca un'indennità sarebbe automaticamente escluso dalla vita elettorale dell'Ente, con effetto irragionevole e sproporzionato.



4.4. Insussistenza di cause ostative alla candidatura per decorso del periodo di raffreddamento di cui alla legge n. 21 del 2024.

Anche a voler applicare in via prudenziale la disciplina in materia di inconfiribilità e “*periodo di raffreddamento*”, la posizione della ricorrente è comunque pienamente conforme.

La **normativa anticorruzione** (d.lgs. n. 39 del 2013), modificata dalla legge n. 21 del 2024, ha uniformato i *periodi di raffreddamento*, prevedendo, nei casi rilevanti, un termine **di dodici mesi** prima di poter assumere incarichi di vertice nello stesso ente.

Nel caso di specie, tale termine è **ampiamente decorso**.

L’incarico della dott.ssa Sportelli quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti è cessato da circa **quattordici mesi** (31 dicembre 2024 e prorogato al 14 febbraio 2025). Ne consegue che, anche a ritenere applicabile la disciplina sul *raffreddamento* (il che è dubbio) il requisito temporale è pienamente rispettato.

Non esiste, dunque, alcuna *inconfiribilità*, né *incompatibilità*, né *causa ostativa* alla candidatura.

Una posizione ormai “raffreddata” è stata trattata come fosse ancora attuale, ignorando il decorso del termine previsto.

In altri termini: **anche seguendo l’impostazione più restrittiva possibile, la dott.ssa Sportelli è candidabile.**

Non solo perché il suo incarico era di natura *istituzionale* e non *gestoria*, ma anche perché (sul piano temporale) è trascorso un *periodo superiore* a quello di legge per escludere un effetto ostativo.

La conseguenza è che **l’esclusione è illegittima anche sotto questo profilo, perché su una preclusione che, alla data della candidatura, non esisteva più.**

4.5. Anche l’art. 6 del Codice di comportamento UITS è stato applicato erroneamente.

L’art. 6 del *Codice di comportamento UITS* riguarda il **dipendente**.

Il testo è chiaro: “*il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio...*”.

Dunque la norma presuppone:

- un dipendente;
- un ufficio di assegnazione;
- un dirigente dell’ufficio;
- mansioni da svolgere;
- decisioni o attività inerenti a quelle mansioni;
- eventuale obbligo di astensione.

La ricorrente non era *dipendente UITS*. Non era assegnata a un ufficio UITS. Non aveva un dirigente UITS. Non svolgeva mansioni amministrative o gestionali. Era componente di un organo di controllo nominato dal Ministero della Difesa.

L’art. 6 non può essere trasformato in una causa di *ineleggibilità* alla carica di *Presidente*.

Una *norma interna di comportamento*, destinata ai *dipendenti* e agli obblighi di comunicazione/astensione, viene usata come clausola espulsiva in una competizione elettorale.

4.6. L’art. 6 disciplina il conflitto di interessi, non l’elettorato passivo.

L’art. 6, seconda parte, prevede l’*astensione* del dipendente in caso di conflitto, anche potenziale, di interessi.



La conseguenza non è l'esclusione della candidatura, ma l'astensione da specifiche attività o decisioni. Quindi, anche a evocare il *conflitto di interessi*, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare:

- quale interesse personale attuale avrebbe la ricorrente;
- quale decisione o attività concreta sarebbe condizionata;
- quale conflitto esisterebbe tra il precedente incarico di revisore e la candidatura alla Presidenza;
- perché tale conflitto sarebbe così grave da determinare l'esclusione immediata.

Nulla di tutto questo è stato fatto. La motivazione dell'esclusione non individua un *conflitto concreto*. Presume che il precedente incarico retribuito sia, di per sé, ostativo.

Le cause limitative dell'elettorato passivo non possono essere costruite per presunzione e devono essere chiare, tassative e proporzionate.

4.7. Il vero errore della Commissione: confondere organo di controllo, dipendente e collaboratore privato.

Con l'esclusione, è stata commessa una triplice confusione:

- il **revisore dei conti** con il **revisore legale**.
- la **nomina ministeriale** con un **incarico conferito dall'Ente**.
- il **componente di un organo di controllo** col **dipendente soggetto al Codice di comportamento interno**.

La ricorrente non era un soggetto scelto dall'UITS per una *prestazione professionale privata*. Non era una *dipendente*. Non era *dirigente*. Non era parte dell'apparato gestionale. Non era portatrice di un *rapporto economico privatistico* con l'Ente. Era solo componente di un *organo di controllo* previsto dall'ordinamento dell'Ente e nominato con decreto ministeriale.

Da qui discende la conseguenza che **manca il fatto costitutivo della causa ostativa**.

In conclusione: la Commissione Verifica Poteri ha escluso la dott.ssa Sportelli applicando due **norme non pertinenti**: l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010, sul *revisore legale* incaricato dall'ente revisionato, mentre la ricorrente era *revisore dei conti* nominato dal Ministero della Difesa; e l'art. 6 del *Codice di comportamento* UITS, sui *dipendenti*, mentre la ricorrente non è mai stata dipendente dell'Ente.

Dunque la precedente appartenenza al *Collegio dei Revisori dei Conti* UITS, per nomina ministeriale, non integra né *rapporto retribuito* incompatibile, né incarico di *revisione legale* conferito dall'UITS, né posizione di dipendenza soggetta all'art. 6 del *Codice di comportamento*.

5. Insussistenza di un conflitto di interessi attuale e concreto — Erronea sovrapposizione tra ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità.

L'esclusione è illegittima perché fondata su una nozione astratta e presuntiva di *conflitto di interessi*, sganciata dalla posizione concreta della dott.ssa Sportelli.

Essa sembra muovere da un presupposto implicito: l'aver in passato ricoperto l'incarico di componente del *Collegio dei Revisori dei Conti*, sarebbe sufficiente a impedire la candidatura alla Presidenza.

Ma questo confonde tre piani distinti: l'*ineleggibilità*, l'*incompatibilità* e l'*inconferibilità*.

L'**ineleggibilità** incide a monte sulla possibilità stessa di candidarsi ed essere eletti.

Proprio per la sua natura *impeditiva del diritto di elettorato passivo*, va prevista in modo espresso, chiaro e tassativo. Non può essere ricavata per analogia, né costruita attraverso interpretazioni estensive di norme dettate per finalità diverse.



L'**incompatibilità** opera su un piano diverso: non impedisce la candidatura, ma rileva rispetto all'esercizio contemporaneo di due posizioni tra loro non conciliabili. Presuppone una situazione attuale di sovrapposizione tra incarichi, funzioni o interessi.

L'**inconferibilità** attiene alla possibilità di attribuire un determinato incarico in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge. Ma richiede una *base normativa puntuale* e non può essere affermata sulla base di formule generiche o presunzioni.

L'atto di esclusione ha sovrapposto i tre piani. Ha trattato un'eventuale questione di *compatibilità* o di *opportunità* come una causa automatica di *ineleggibilità*. Ha trasformato un precedente incarico istituzionale, cessato e non gestorio, in un impedimento alla candidatura, senza indicare quale norma lo preveda.

Il *conflitto di interessi* non può essere presunto in astratto. Dev'essere attuale, concreto e verificabile; emergere un interesse personale effettivo, idoneo a interferire con una specifica funzione, decisione o attività. Non basta evocare genericamente un pregresso rapporto con l'Ente; occorre dimostrare quale *interesse* permanga, quale decisione sarebbe condizionata e quale rischio concreto deriverebbe dall'ammissione della candidatura. Qui manca tale dimostrazione.

La ricorrente *non* ricopre attualmente l'incarico di *revisore dei conti* UITS. Non siede nel *Collegio* in carica. Non esercita funzioni di controllo sull'attuale gestione dell'Ente. Non è dipendente UITS, non è dirigente, non è componente di uffici amministrativi, non svolge mansioni gestorie o decisionali.

Il precedente incarico era un *incarico istituzionale di controllo, non di amministrazione*. Il revisore dei conti non determina l'indirizzo politico-sportivo dell'Ente, non gestisce risorse secondo scelte discrezionali proprie, non dirige uffici, non adotta atti di amministrazione attiva. Svolge una funzione di vigilanza contabile e controllo, ontologicamente distinta dalla funzione di governo dell'Ente.

Manca dunque il presupposto stesso del conflitto attuale.

Il rischio che l'ENTS sembra evocare è l'"**autocontrollo**", ossia la possibilità che un soggetto, divenuto organo di vertice, si trovi a incidere su attività precedentemente controllate o, viceversa, a controllare attività da lui stesso compiute. Ma tale rischio non è configurabile nei termini prospettati. La dott.ssa Sportelli non è più componente del *Collegio dei Revisori*. L'incarico è cessato. Esiste un nuovo organo di controllo. La gestione futura dell'Ente sarà sottoposta al controllo del *Collegio* attualmente competente, non dell'ex revisore. Non vi è contemporaneità tra funzione di controllo e funzione di eventuale governo dell'Ente. Il che neutralizza il nucleo della contestazione. Se l'*incompatibilità* vuole evitare la sovrapposizione tra controllore e controllato, tale sovrapposizione qui non esiste. Se l'*inconferibilità* vuole evitare il conferimento di incarichi in presenza di specifici *divieti normativi*, l'ENTS avrebbe dovuto indicare la norma espressa che qualifica l'ex revisore dei conti nominato dal Ministero come soggetto *inconferibile* alla Presidenza. Se l'*ineleggibilità* vuol impedire la partecipazione alla competizione, avrebbe dovuto essere prevista in modo chiaro e tassativo.

L'esclusione costruisce una presunzione assoluta: chi ha ricoperto un incarico retribuito nel *Collegio dei Revisori dei Conti* va escluso dalla candidatura alla Presidenza. Ma tale presunzione non ha base normativa e produce un effetto *sproporzionato*, perché sacrifica il diritto di partecipare alla competizione elettorale senza verifica concreta del *conflitto*.

L'art. 6 del *Codice di comportamento UITS* non prevede una causa di *ineleggibilità*; disciplina obblighi informativi e obblighi di astensione del *dipendente* in presenza di situazioni di conflitto. La conseguenza del *conflitto*, ove esistente, non è l'esclusione dalla candidatura, ma la gestione del conflitto attraverso disclosure, astensione o altre misure proporzionate.

Il provvedimento ha fatto un salto logico: da una norma sull'*astensione* del *dipendente* ha tratto una *causa espulsiva* del candidato. Da una disciplina del *conflitto attuale* ha ricavato un *divieto*



retroattivo fondato su un incarico cessato. Da una *regola di comportamento* ha costruito una regola elettorale.

Nel diritto amministrativo, e nell'ordinamento sportivo, le misure limitanti l'elettorato passivo vanno interpretate restrittivamente e applicate solo in presenza di presupposti certi. Il *conflitto di interessi* non è una clausola elastica per escludere un candidato indesiderato; è una situazione concreta che va accertata, motivata e, se possibile, gestita con strumenti proporzionati.

Nel caso di specie, non vi è alcun *conflitto* attuale e concreto. Vi è soltanto un precedente incarico di controllo, conferito da autorità ministeriale, cessato, non gestorio e non sovrapposto alla carica per la quale la ricorrente ha presentato candidatura.

L'esclusione è illegittima perché fondata su una presunzione astratta di *conflitto di interessi* e su una indebita sovrapposizione tra ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità.

La dott.ssa Sportelli non poteva essere esclusa sulla base di un *conflitto* solo ipotizzato, non attuale, non concreto e non collegato ad alcun potere gestorio o decisionale in essere.

6. Violazione del favor participationis e del principio di tassatività delle cause di esclusione — Illegittima interpretazione estensiva di norme ambigue in senso

Espulsivo

L'esclusione contrasta coi principi del *favor participationis*, di tassatività e di stretta interpretazione delle cause di esclusione dalle competizioni elettorali, per le quali l'ammissione delle candidature è la regola; l'esclusione l'eccezione: in particolare quando incide sul diritto di elettorato passivo e sulla fisiologia democratica dell'Ente, impedendo di scegliere tra più candidati e comprimendo il pluralismo interno alla competizione.

Ne deriva il principio che una candidatura può essere *esclusa* solo in presenza di una causa ostativa espressa, chiara, certa e direttamente applicabile. Non è dato introdurre cause di esclusione per analogia, presunzione, assimilazione o mediante letture estensive di norme nate per finalità diverse. La Commissione ha utilizzato l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010 (norma riferita al *revisore legale* o al responsabile chiave della revisione che abbia svolto attività di revisione per conto dell'ente che ha conferito l'incarico), per colpire la diversa situazione di componente del *Collegio dei Revisori dei Conti* nominato dal Ministero della Difesa.

Ha poi utilizzato l'art. 6 del *Codice di comportamento UITS*, norma riferita al *dipendente*, agli obblighi di comunicazione e di astensione e alla gestione di situazioni di conflitto, per ricavarne una causa di ineleggibilità alla carica di Presidente.

In entrambi i casi, l'esclusione non deriva da una norma chiara, ma da una costruzione interpretativa.

La Commissione ne ha tratto che, che il precedente *incarico retribuito* di *revisore dei conti* viene considerato equivalente a un rapporto ostativo con l'Ente e la candidatura va esclusa.

Ma questa è non applicazione di una causa tassativa di esclusione, ma creazione di una causa di esclusione. Una cosa è applicare una disposizione che *preveda espressamente* che l'ex componente del Collegio dei Revisori dei Conti UITS, nominato dal Ministero della Difesa, non possa candidarsi alla *Presidenza* entro un determinato termine. Altro è ricavare tale *divieto* da norme che non lo dicono, attraverso assimilazioni: *revisore dei conti* uguale *revisore legale*; nomina ministeriale uguale incarico conferito dall'UITAS; componente di *organo di controllo* uguale *collaboratore retribuito*; norma sul dipendente uguale norma elettorale espulsiva.

Questo non è compatibile con il *favor participationis*.

Se una disposizione è ambigua, o comunque suscettibile di più letture, l'interprete deve preferire quella che conserva la partecipazione alla competizione, non quella che la sacrifica. E ciò è tanto più



vero quando l'effetto dell'interpretazione espulsiva non è neutro, ma altera in modo sensibile la competizione elettorale.

L'esclusione della dott.ssa Sportelli ha prodotto un effetto rilevante: per la carica di *Presidente* è rimasto un solo candidato ammesso. L'interpretazione estensiva dell'UITA ha inciso non solo sulla posizione individuale della ricorrente; ma sull'intero procedimento elettorale, riducendo la competizione a **un'unica candidatura**. Occorre una lettura rigorosa e restrittiva delle cause ostative. Un Ente sportivo nazionale, chiamato a garantire la regolarità e la democraticità del procedimento elettorale, non può scegliere l'interpretazione più espulsiva quando la norma non impone chiaramente quell'esito. Non può sacrificare il pluralismo elettorale sulla base di una lettura ampliativa di disposizioni interne o generali. Non può trasformare un dubbio interpretativo in una preclusione definitiva. Il principio di proporzionalità conduce alla medesima conclusione.

L'esclusione dalla candidatura è misura grave da adottare solo quando non vi siano margini interpretativi, il presupposto sia certo e la conseguenza espulsiva sia espressamente prevista. Se la questione riguarda la qualificazione di un precedente incarico, la natura della nomina, la distinzione tra revisore dei conti e revisore legale, oppure la possibile esistenza di un conflitto di interessi non attuale ma solo ipotetico, l'esclusione immediata è sproporzionata.

In una situazione del genere, la soluzione conforme al *favor participationis* sarebbe stata, al più, l'ammissione della candidatura, eventualmente con riserva o previa richiesta di chiarimenti. Non l'estromissione definitiva dalla competizione.

La Commissione Verifica Poteri ha invece scelto l'interpretazione più restrittiva per la candidata e più compressiva per il corpo elettorale, senza una base normativa inequivoca.

Così ha violato il principio per cui le cause di esclusione devono essere tassative e violato il principio per cui le regole elettorali vanno interpretate in modo da favorire la partecipazione e non da restringerla; e ha violato il principio per cui ogni limitazione dell'elettorato passivo dev'essere necessaria, proporzionata e sorretta da motivazione rigorosa.

La posizione della ricorrente poteva essere scrutinata; non presuntivamente espulsa. Poteva essere oggetto di verifica; non piegata a una causa ostativa non scritta. Poteva essere valutata alla luce delle norme applicabili; non sacrificata mediante l'applicazione estensiva di norme non pertinenti. L'errore sta nell'aver rovesciato il criterio interpretativo: anziché chiedersi se esistesse una causa chiara e tassativa di esclusione, la Commissione ha cercato di ricavare una ragione ostativa da disposizioni generiche, applicandole oltre il loro ambito naturale.

Nelle competizioni elettorali il dubbio opera non contro il candidato, ma a favore della partecipazione.

Per tali ragioni, anche sotto questo profilo, per il ricorso il provvedimento di esclusione va annullato, con riammissione della dott.ssa Sportelli alla competizione elettorale per la carica di *Presidente* dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

4. La Procura Federale UITA, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto. In particolare, la Procura Federale eccepisce quanto segue sui nominati punti del ricorso.

4.1. Contraddittorietà della posizione difensiva.

Per il ricorso, l'art. 17 (*Indipendenza*), comma 5, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è inconfidente, perché riferito al *revisore legale* incaricato dall'ente revisionato, mentre la ricorrente sarebbe stata soltanto componente del *Collegio dei Revisori* nominata dal Ministero.



Tuttavia, il ricorso allega una richiesta di parere alla *Ragioneria Generale dello Stato* per sapere se, cessato l'incarico di *Revisore dei Conti*, la ricorrente sarebbe stata soggetta alle disposizioni dell'art. 17, comma 5, o ad altre cause di incompatibilità nel partecipare al bando per la nomina a *Segretario Generale* dell'ente.

La riferita risposta della *Ragioneria Generale* non esclude la causa ostativa; rimette la verifica all'amministrazione, vale a dire la UITS nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. Ne consegue che non si è formato un affidamento qualificato in favore della ricorrente.

4.2. La sottoscrizione della relazione al Bilancio preventivo 2025 dimostra la perdurante attualità dell'incarico.

Il ricorso afferma che l'incarico della ricorrente sarebbe cessato e privo di rilevanza attuale.

Ma, per la Procura Federale, il dato documentale lo smentisce.

Nel *bilancio preventivo 2025* risulta il verbale n. 9/2024 del Collegio dei Revisori UITS del 27 novembre 2024, presente la Dott.ssa Sportelli quale componente. Ivi il Collegio esamina quel *Bilancio*, redige la relazione e, infine, esprime parere favorevole; la relazione risulta sottoscritta anche dalla Dott.ssa Sportelli.

Pertanto, al **27 novembre 2024** [meno di un anno e mezzo fa] la ricorrente svolgeva ancora attività riconducibile alla funzione di *controllo/revisione* dell'ente.

La circostanza rende infondata la tesi dell'asserita "*risalenza*" dell'incarico e conferma la correttezza della valutazione della Commissione.

4.3. Applicabilità dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010

L'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010 prevede che il *revisore legale*, il responsabile della revisione e quanti abbiano preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possano rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico, né svolgere funzioni dirigenziali di rilievo, se non decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico.

Invece la ricorrente **SPORTELLI**:

- * ha partecipato all'organo di controllo dell'UITA;
- * ha sottoscritto la relazione al Bilancio preventivo 2025;
- * ha espresso, con il Collegio, parere favorevole sulla proposta di quel Bilancio;
- * intende candidarsi alla Presidenza dell'UITA prima del decorso del biennio.

4.4. Art. 10, comma 7, d.lgs. n. 39 del 2010 e rischio di autoriesame

L'art. 10 (*Indipendenza e obiettività*) comma 7, d.lgs. n. 39 del 2010 impone di documentare nelle carte di lavoro i rischi rilevanti per l'indipendenza e le misure adottate per limitarli; i commi precedenti individuano tra i rischi rilevanti anche l'*autoriesame* e l'interesse personale.

La candidatura della Dott.ssa **SPORTELLI** alla Presidenza dell'UITA, dopo sottoscritta la relazione al Bilancio preventivo 2025, integra un siffatto rischio: per il passaggio, a distanza ravvicinata, dalla funzione di *controllo sulla gestione economico-finanziaria* alla funzione di vertice politico-amministrativo dell'ente.

Non occorre dimostrare un pregiudizio concreto già verificatosi. Le norme in materia di indipendenza e conflitto di interessi operano in chiave preventiva.

4.5. Erroneità del richiamo alla disciplina sui "dodici mesi".

Il ricorso invoca una inconferente disciplina di raffreddamento annuale, riferendosi alla normativa su inconferibilità/incompatibilità.



Il provvedimento di esclusione richiama l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2010, che prevede un termine biennale, non annuale: che non è decorso come mostra la relazione al bilancio consuntivo 2024.

4.6. *Infondatezza della censura sul Codice di comportamento.*

Il ricorso sostiene che l'art. 6 del *Codice di comportamento* UITS si applicherebbe solo ai dipendenti UITS. Ma non considera la funzione sostanziale del *Codice* e il modulo di candidatura, che richiedeva l'espressa assenza di rapporti retribuiti e di situazioni di conflitto rilevanti.

Il Codice UITS è parte del sistema di prevenzione della corruzione e di tutela dell'imparzialità dell'UITs.

La precedente partecipazione della ricorrente al *Collegio dei Revisori*, retribuita e culminata nella sottoscrizione della relazione al Bilancio preventivo 2025, integra almeno una situazione rilevante circa imparzialità e opportunità istituzionale.

Peraltro, quale nominata dal Ministero della Difesa, la ricorrente **SPORTELLI** era soggetta al *Codice di comportamento* del Ministero della difesa (art. 2, comma 3: che prevede il termine di tre anni prima di candidarsi in qualunque modo retribuito rapporto diretto o indiretto).

DIRITTO

1. Si prescinde dalla trattazione della domanda cautelare, in ragione della circostanza che questo speciale ricorso, regolato dal *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* del CONI, va deciso dal Tribunale Federale in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento (art. 1, lett. c)), il che comunque adeguatamente soccorre l'asserito *periculum in mora*.

2. La ricorrente è stata, dall'atto che qui contesta, esclusa dalla competizione elettorale perché la sua è "*candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITS che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il **candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITS in prima persona**. Inoltre, la candidatura si palesa violazione dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010*".

2. Il Collegio preliminarmente rileva che le fonti della questione sono le seguenti.

L'art. 17 (Indipendenza), comma 5, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) dispone: «**Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della**



professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale»]

L'art. 7 comma 2, del decreto n. 27 del 20 marzo 2026 (Modifica regolamento "Norme di svolgimento dell'Assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026") [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) del detto nuovo Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026], afferma: *«per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITA (Art. 16), deve presentare la propria candidatura **utilizzando esclusivamente il modello predisposto** dalla UITA debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità».*

Il modulo per presentare la "CANDIDATURA ALLE CARICHE ELETTIVE DELL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - QUADRIENNIO OLIMPICO 2026/2028- Assemblea Elettiva del 23 e 24 maggio 2026", prevede tra l'altro di dichiarare:

*“di essere a conoscenza di quanto stabilito dal **“Codice di comportamento”** dell'Unione Italiana Tiro a Segno e di non appartenere ad associazioni o organizzazioni o enti i cui ambiti ed interessi possano interferire con il corretto svolgimento delle attività della UITA (art.5), di non avere rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso **abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti** con la UITA in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e che tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate (**art.6**) e che non possiede quote azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che andrebbe svolgere e non ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la UITA o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla UITA (art.13)”.*

e

*“fin d'ora l'insussistenza a proprio carico di cause di **inconferibilità e di incompatibilità** di cui al D.Lgs. 39/2013 [NB: d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)] e della legge n.14/1978 [NB: l. 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici)] impegnandosi a rilasciare apposita dichiarazione in tal senso, in caso di elezione, all'atto dell'assunzione della carica in oggetto; dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tale dichiarazione, così come la insussistenza di una causa di **inconferibilità, di incompatibilità o di ineleggibilità** sono condizioni per l'efficacia dell'assunzione della carica”.*

Il **Codice di Comportamento Sportivo** della UITA (come figura al relativo sito internet, e comunque come adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2013, n. 208) dispone:

«**Art. 6** (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)



1. Fermo restando gli ~~obblighi di trasparenza previsti da Legge e regolamenti~~, **il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio**, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i **rapporti**, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo **retribuiti** che lo stesso abbia o abbia avuto **negli ultimi tre anni**, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. **Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali**, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici».

L'art. 2, comma 1, dello stesso Codice di Comportamento Sportivo UITS, dispone:

«Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente codice si applica a **tutti i dipendenti** dell'Unione Tiro a Segno sia nei confronti dei lavoratori "distaccati" da CONI Servizi S.p.A. che quelli direttamente assunti dalla UITS, rapporto di lavoro di tutti i dipendenti disciplinato dal CCNL "CONI Servizi".

2. La UITS estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.».

3. Il Collegio considera che tali ultime previsioni, afferendo all'effettiva prestazione di attività lavorativa, concerne evidentemente chiunque si trovi o si sia trovato, quale ne sia il titolo o la ragione, a lavorare, o ad aver legittimamente lavorato, presso la UITS; non importa a quale titolo o se con poteri rappresentativi, o con competenza giuridico-finanziaria, o meno.

Il conflitto di interessi, infatti, è una situazione potenziale che può realizzarsi con riguardo non solo al titolo formale di investitura in una posizione lavorativa, ma anche –anzi, soprattutto– con riguardo all'oggettiva prestazione di attività. È invero l'attività, oggettivamente intesa, a costituire la possibile occasione dell'insorgenza di un ipotetico interesse che possa essere presunto in conflitto con quelli istituzionali. Ne segue che la previsione dell'onere di una *dichiarazione* dell'interessato facente riferimento a detto art. 6, prescinde dallo stretto titolo formale di investitura nella posizione lavorativa presso la UITS, come dall'effettività concreta del conflitto di interessi.

5. Il Collegio ritiene il ricorso fondato. In base al quadro ordinamentale in questione, non è dato infatti ravvisare, tra le disposizioni sopra riportate, alcuna previsione di comminatoria della incandidabilità, ovvero della ineleggibilità, della ricorrente.



Invero, la motivazione per cui si versa nel caso di *“candidatura non conforme a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento UITA che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il **candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona.** Inoltre, la candidatura si palesa violazione dell’art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010”*.

Muovendo dall’ultima parte della motivazione, infatti, si rileva che non ricorre il caso dell’evocato **art. 17 (Indipendenza)**, comma 5, **d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**, che riguarda il caso del **«revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, **se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all’incarico**»**.

L’incarico di componente del *Collegio di Revisore dei Conti*, prima rivestito nell’UITA dalla ricorrente, non concreta la fattispecie perché:

a) non si trattava di *«revisore legale o [...] responsabile chiave della revisione»* [figura professionale che opera nel settore privato e che è regolata dal citato d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)];

b) era incarico non assegnato privatamente *«per conto di una società di revisione legale»* ma nell’interesse ordinamentale e pubblico, perché era stato conferito, trattandosi di particolare ente pubblico, con atto di diritto pubblico *ad hoc* del Ministero della Difesa (ex art. 60, comma 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) e in tale veste concorreva all’esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente pubblico stesso.

Ne viene che, per quanto possano in concreto presentarsi oggetti e temi concreti di lavoro sovrapponibili e in potenziale conflitto di interessi, l’assimilazione al caso di cui alla detta norma non è condivisibile: e questo benché possano astrattamente ricorrere analoghe considerazioni circa l’eventualità, appunto, di conflitto in ragione della comparazione con l’attività pregressa (lo riconosce lo stesso ricorso al punto 4.2, laddove accenna all’evitare che chi ha svolto una *revisione legale* su incarico dell’ente revisionato passi immediatamente a ricoprire cariche o funzioni dirigenziali nello stesso ente, con rischio di compromissione dell’indipendenza della revisione). Vero è dunque che come assume il ricorso, in deroga all’immanente principio di tassatività delle clausole di esclusione, è stata indebitamente applicata una norma che è funzionale, per come si presenta con il suo testo, alla diversa ipotesi della *revisione legale* professionale.

Non dissimili considerazioni valgono per l’altra fattispecie evocata dalla motivazione dell’esclusione, vale a dire la non conformità all’**art. 6 del Codice di Comportamento UITA** che prevede che il *candidato non abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona*. Vero è che, per quanto testé osservato, l’art. 6, per il combinato disposto con l’art. 2 dello stesso *Codice di Comportamento UITA*, si applichi anche al caso della ricorrente. Nondimeno, la situazione prescrittiva che vi è immanente è solo quella di un rigoroso obbligo di *astensione* circa tutte le future decisioni, od operazioni, che in qualche modo possano essere sintomo di un *«conflitto, anche*



potenziale, di interessi» che, alla luce del detto art. 6, comma 2, si possano presentare all'ipotetica veste di Presidente rivestita dall'interessata, se sarà eletta. Il che è di essenziale rilievo e domanderà le inerenti misure: ma in questa sede non conduce alla preclusione della candidatura, sempre in ragione all'immanente principio di tassatività delle clausole di esclusione. Anche a questi riguardi dunque il ricorso appare fondato.

Che la conseguenza preclusiva della candidatura sia poi stata innovativamente prevista dal solo modulo per la presentazione della candidatura mediante la ricordata clausola, diviene previsione non rilevante ai fini dell'effettiva preclusione della candidatura stessa, giacché la predisposizione del modulo, e il modulo stesso, non corrispondono a un atto normativo e non ne hanno dunque la forza prescrittiva e concludente.

Tali assorbenti valutazioni conducono qui all'accoglimento del ricorso della Dott.ssa Sportelli.

Resta in disparte da questa sede decisoria ogni considerazione *de iure condendo* volta a specificamente regolare con congrua fonte simili o analoghe fattispecie di potenziale rischio di conflitto di interessi e le inerenti conseguenze preclusive.

7. Da quanto sopra discende che il ricorso è, nei detti termini, fondato e va accolto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di **SPORTELLI Elena Anna** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di *esclusione* dalla candidatura alla carica di alla carica di **Presidente della UITAS e la dichiara illegittima e priva di effetti**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente